

## Istruzioni per il certificato di produzione 2024

In conformità al Regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015, per la vendemmia del corrente anno, fanno stato i seguenti limiti di produzione al m<sup>2</sup>:

- per i vini **DOC - Uve rosse**  
Merlot, Bondola, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carminoir, Diolinoir, Divico, Galotta, Gamaret, Garanoir, Marselan, Petit Verdot, Pinot Nero e Syrah:  
1,0 kg/m<sup>2</sup> senza tolleranza alcuna;
- per i vini **DOC - Uve bianche**  
Chardonnay, Chasselas, Doral, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Sauvignon Bianco, Sauvignon Grigio, Semillon e Viognier:  
1,2 kg/m<sup>2</sup> senza tolleranza alcuna;
- per i vini **DOC – Uve rosse vinificate in bianco (Blanc de Noir)**  
Merlot (BdN), Bondola (BdN), Pinot Nero (BdN):  
1,2 kg/m<sup>2</sup> senza tolleranza alcuna;
- per i vini **IGT**  
per le uve bianche: 1,8 kg/m<sup>2</sup> mentre per le uve rosse: 1,6 kg/m<sup>2</sup>;

Per i vini **Blanc de Noir (BdN)** ricordiamo che:

- i vinificatori devono aver notificato al Servizio della viticoltura i vigneti le cui uve sono destinate alla vinificazione in bianco;
- tutta la vendemmia di un vigneto notificato deve essere destinata alla vinificazione in bianco, non è possibile fare un primo passaggio per la vinificazione in bianco ed un secondo per quella in rosso;
- chi non richiede formalmente il certificato di produzione specifico per la vinificazione in bianco (BdN), o non rispetta i criteri per l'attribuzione di quest'ultimo, potrà continuare a vendere l'uva vinificata in bianco ma senza beneficiare dell'aumento del limite di produzione.

**Si ricorda che il superamento della resa massima indicata sul certificato di produzione comporta il declassamento della varietà di uva di tutto il vigneto alla categoria inferiore.**

### Gradazioni minime per la classificazione dei mosti

**Fa stato quanto previsto dal regolamento sulla viticoltura, fermo restando che è pendente una richiesta di modifica inoltrata dall'IVVT che avrebbe effetto per la vendemmia dell'anno in corso.**

### Normative sui vigneti e procedure di contestazione del certificato di produzione

Si ricorda che in caso di vigneti estensivi viene computato un massimo di 3 m<sup>2</sup>/ceppo per i sistemi di allevamento su filare e di 4 m<sup>2</sup>/ceppo per i sistemi di allevamento a pergola. Inoltre, per i ceppi tra i 2 e i 3 anni la superficie viene computata nella misura del 50% e per quelli con meno di 2 anni non viene attribuita alcuna superficie.

Il presente certificato di produzione viene rilasciato sulla base di quanto sopra e dei dati forniti dal viticoltore. La Sezione dell'agricoltura accetta contestazioni in merito ai dati riportati solo se presentate in forma scritta e corredate dalle necessarie controprove (copie dei catastrini aggiornati, planimetrie, ecc.).

Per vigneti in Mesolcina, qualora il titolare del certificato di produzione non sia d'accordo con le superfici computate, rispettivamente i limiti di produzione fissati, può richiedere alla *Fachstelle Weinbau, LBBZ Plantahof, 7302 Landquart* una decisione impugnabile entro 10 giorni. In essa deve esporre i motivi per i quali non è d'accordo con la limitazione del quantitativo. Qualora le uve provenienti dalla Mesolcina siano destinate a produrre vini DOC grigionesi, esse devono rispettare le disposizioni esecutive dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino fissate nell'ordinanza cantonale grigionese sul vino.

### Osservazioni importanti al momento della consegna delle uve

- I vinificatori non sono autorizzati a ritirare uve per la vinificazione se non accompagnate da un certificato di produzione valido per l'anno in corso.
- La consegna di miscele di uve provenienti dal vigneto indicato sul certificato di produzione con altre varietà dello stesso vigneto o altre uve di altri vigneti con un "numero ID" diverso implica il declassamento di tutta la partita.
- Il certificato di produzione va presentato al momento della consegna dell'uva proveniente dal vigneto indicato sul documento "numero ID".
- I dati inerenti la destinazione prevista dell'uva sono unicamente indicativi e non vincolano né il venditore né l'acquirente delle uve.

### Produzione di vino

Si ricorda che chi intende produrre vino per la vendita deve:

- **richiedere** presso il Servizio della viticoltura gli appositi attestati di controllo (*blocchetti*) inviando una e-mail a [dfesa.servizioviticoltura@ti.ch](mailto:dfesa.servizioviticoltura@ti.ch);
- **allestire** l'attestato di controllo per tutte le partite d'uva vinificate (anche quelle destinate all'uso personale o altro utilizzo) e spedirne l'originale il giorno stesso all'Ufficio della gestione dei dati agricoli, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona (tel. 091 814 35 70);
- **vinificare** separatamente i mosti per categoria e origine usata in etichetta;
- **annunciarsi** presso il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf (Tel. 043 305 09 09), e-mail: [info@cscv-swk.ch](mailto:info@cscv-swk.ch);
- **tenere** una contabilità di cantina per tutte le uve elaborate con le relative pezze giustificative (certificati di produzione, attestati di controllo, ...) secondo le direttive del CSCV;
- **emettere** gli attestati di controllo anche per le uve trasformate in vino destinato al consumo personale, proprio o di terzi (vinificazione per conto terzi) se elaborate in locali o stabilimenti in cui si trasforma o si conserva vino per la vendita.